

## Tre minuti di...

Le notizie di oggi in sintesi – 13.03.2018



Contenzioso > Reati tributari

Fiscal News n. 90 – **Cassazione penale: i requisiti necessari per il patteggiamento nei delitti tributari**

Nella sentenza n. 5448 depositata il 06/02/2018, la Terza Sezione Penale della Cassazione si pronuncia sul tema dei requisiti necessari per l'accesso al rito alternativo del patteggiamento in ambito penal-tributario, ossia della fattispecie di cui all'art. 13-bis, secondo comma del D.Lgs. n. 74/2000.



Accertamento e riscossione > Varie

Fiscal Approfondimento n. 15 – **Presunzione di fruttuosità degli interessi e mezzi di prova del contribuente**

Il mutuo o finanziamento è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Salvo diversa volontà delle parti il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante.

Sotto un profilo squisitamente fiscale opera una presunzione normativa di fruttuosità del capitale concesso sotto forma di finanziamento. Difatti, per i capitali dati a mutuo gli interessi, **salvo prova contraria**, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto.

La fruttuosità degli interessi determina l'obbligo per la società mutuataria di operare la ritenuta fiscale a titolo di acconto nei confronti del socio mutuante persona fisica che realizza un reddito di capitale.

Con Ordinanza n. 3819, depositata il 16 febbraio scorso i Giudici della V sezione civile della Corte di Cassazione hanno statuito come sia precipuo onere del contribuente dover fornire elementi probatori idonei ad evitare l'applicazione della presunzione di fruttuosità degli interessi, prevista dall'ordinamento civilistico e tributario.



Contenzioso > Varie

Fiscal Approfondimento n. 16 – **Effetti della mancata opzione per il consolidato**

La comunicazione del rinnovo dell'opzione per il consolidato, in base alla disciplina previgente al DL n. 193/16, doveva avvenire entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio a cui si riferisce il rinnovo dell'opzione. Il rispetto dei termini per l'opzione costituiva requisito necessario per la produzione degli effetti tipici del consolidato. E, in caso di contenzioso, non si può attribuire alcun rilievo alla circostanza che l'art. 7-quater del D.L. 22/10/2016 n.193 ha eliminato l'obbligo di chiedere il rinnovo dell'opzione, dato che le modifiche si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.